

Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di gestioni associate e di organi delle comunità

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La gestione associata non è obbligatoria se il comune prova di poter continuare a svolgere determinati compiti e attività indicati nella tabella B a costi inferiori rispetto a quelli previsti per la gestione in forma associata.

1 ter. Ogni gestione associata è preceduta, comunque, da un'analisi tecnico-finanziaria che deve provare l'economicità e l'efficienza della gestione, stabilendo il periodo entro cui si prevede vengano raggiunti gli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'analisi stessa."

2. Nel comma 3 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

3. Nel comma 3 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ". A tale fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzi i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato" sono sostituite dalle seguenti: ", tenuto conto dell'analisi prevista dal comma 1 ter".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta provinciale può derogare all'obbligo dell'unicità della gestione ai sensi del comma 2, lettera d), per i compiti e le attività relativamente alle quali i comuni provino che la gestione in forma associata, estesa all'intero ambito associativo, pregiudica l'efficienza e l'economicità nello svolgimento di alcuni compiti o attività."

5. Nel comma 7 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "individuati nell'analisi disciplinata dal comma 1 ter".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Istituzione e funzionamento delle comunità

1. Le comunità sono istituite per svolgere le funzioni che i comuni devono esercitare in forma associata ai sensi di questa legge.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa, costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ogni territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Lo statuto della comunità è approvato da non meno di due terzi dei comuni che ne fanno parte, che rappresentino almeno due terzi della popolazione residente nella comunità. I consigli comunali si pronunciano approvando - a maggioranza assoluta dei loro componenti - o respingendo

una proposta di statuto deliberata, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, dalla conferenza dei sindaci disciplinata dall'articolo 16. Lo statuto è pubblicato nell'albo della comunità e nel bollettino ufficiale della regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale. Le modificazioni dello statuto sono approvate con la medesima procedura.

4. Lo statuto della comunità disciplina:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, le loro modalità di funzionamento e i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- b) specifici istituti per promuovere le pari opportunità;
- c) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo comunque la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.
- d) le forme della partecipazione popolare, del referendum propositivo e confermativo, nonché il ricorso a consultazioni e iniziative popolari, nel rispetto del capo V ter;
- e) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, e affinché siano elaborate proposte ispirate al criterio del riequilibrio nella rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
- f) le modalità per attivare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e le modalità d'intervento dei cittadini, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza;
- g) le modalità per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte.

5. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alle comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, comprese le unioni dei comuni. Se la comunità, d'intesa con tutti o una parte dei comuni del suo territorio, intende applicare l'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità e l'attuale sede segretariale della comunità.

6. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dallo stesso articolo 11."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Organi della comunità

1. Sono organi della comunità:

- a) la conferenza dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo.

2. Al presidente e ai componenti del comitato esecutivo spetta un'indennità non superiore a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità, al netto di quella da loro percepita in qualità di amministratori comunali."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è l'organo d'indirizzo e controllo della comunità; approva i bilanci, i regolamenti, i piani e i programmi; approva o adotta ogni altro atto sottoposto dal presidente della comunità; esercita le altre funzioni attribuitele dallo statuto.

2. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della comunità. Il sindaco può delegare a rappresentarlo un consigliere comunale.

3. Se la legge non dispone diversamente la conferenza si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente."

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Presidente

1. Il presidente è eletto nel suo seno dalla conferenza dei sindaci, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il presidente resta in carica fino a quando fa parte della conferenza dei sindaci, e comunque per non più di cinque anni. Il presidente uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo presidente.

3. Il presidente cessa dalla carica, inoltre, per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il presidente decade anche a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due quinti dei componenti della conferenza dei sindaci e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso si provvede all'elezione del nuovo presidente, secondo quanto stabilito da quest'articolo.

4. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede la conferenza dei sindaci e il comitato esecutivo.

5. In caso d'impedimento temporaneo o di assenza le funzioni di presidente sono esercitate dal vicepresidente. Il vicepresidente è designato dal presidente tra i componenti del comitato esecutivo o, in caso di assenza del comitato esecutivo, tra i componenti della conferenza. In caso di mancata designazione il componente della conferenza dei sindaci più giovane di età svolge le funzioni di vicepresidente."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'articolo 17 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 bis

Comitato esecutivo

1. I componenti del comitato esecutivo sono nominati e revocati dal presidente fra i componenti della conferenza dei sindaci, e restano in carica, comunque, fino a quando fanno parte della conferenza. All'atto della sua candidatura il presidente ne indica i nomi.

2. Il comitato esecutivo è composto:

- a) dal presidente e da altri quattro componenti nelle comunità con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- b) dal presidente e da altri tre componenti nelle comunità con popolazione compresa fra 20.001 e 40.000 abitanti;
- c) dal presidente e da altri due componenti nelle comunità con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti.

3. Nelle comunità con popolazione inferiore a 10.000 abitanti le funzioni del comitato esecutivo sono svolte dal presidente, con possibilità di delega, per affari specifici, a singoli componenti della conferenza dei sindaci.

4. Almeno uno dei componenti del comitato esecutivo deve appartenere a un genere diverso da quello degli altri componenti, sempre che questo genere sia rappresentato nella conferenza dei sindaci.

5. Per la tutela della popolazione mochena e di quella cimbra la composizione del comitato esecutivo è integrata in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis."

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies, 17 octies e 17 novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12.